

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 75/23/2012**

### **Svolgimento del processo**

La società contribuenti (Nuovo Pignone Holding s.p.a., in qualità di consolidante) propongono ricorsi avverso avviso di accertamento ires 2005, con il quale l'Agenzia ha provveduto al recupero a tassazione della quota del fondo di accantonamento rischi su crediti, relativa a crediti di cui Ge Capital Funding servite s.r.l., si era resa cessionaria pro solvendo nell'esercizio dell'attività di factoring; ciò sul presupposto che, per effetto della clausola indicata, il rischio dell'inadempimento gravava esclusivamente sul cedente.

I ricorsi sono fondati.

Deve, infatti, convenirsi con le società contribuenti che, in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, è legittima la deduzione delle somme accantonate nel fondo rischi su crediti in relazione a crediti oggetto di cessione pro solvendo, sia da parte del cessionario, attuale titolare del credito, sia da parte del cedente, in ragione dell'eventuale retrocessione resa possibile dalla clausola pro solvendo, essendo entrambi esposti al rischio economico dell'inadempimento dell'obbligazione oggetto di cessione (cfr. Cass. 7317/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento dell'atto impugnato. Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie si ravvisano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese.

**p.q.m.**

La Commissione: accoglie i ricorsi ed annulla l'accertamento; compensa le spese.